REGOLAMENTO DI DISCIPINA

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

"Francesco Da Collo" di Conegliano

VISTO Il D.P.R. n.249 del 24.06.1998 "Statuto degli studenti e delle studentesse" e successive modificazioni intervenute con DPR 21.11.2007, n. 235;

VISTA La legge n.241 del 07.08.1990 e successive modificazioni;

VISTO Il D. Lgs 16.04.1994, n.297 e successive modificazioni;

PREMESSO che la scuola dello "Statuto degli studenti e delle studentesse", emanato con D.P.R. n. 249 del 24.06.1998, accoglie e sviluppa le indicazioni della "Convenzione internazionale dei diritti del fanciullo" (1989, ratificata nel nostro ordinamento con la Legge n. 176 del 27.05.1991);

PREMESSO anche che la scuola dello statuto e dell'autonomia è un'istituzione "che costruisce con gli studenti, con le loro famiglie e con il territorio un rapporto forte, responsabile e trasparente, nell'intento di venire incontro alla domanda sociale e di formazione nonché di sviluppare percorsi capaci di rispondere in modo differenziato ai bisogni individuali" (C.M. n. 371 del 02.09.1998);

PREMESSO che la scuola dell'autonomia "si sostanzia nella progettazione e nella realizzazione di interventi di educazione, formazione e istruzione mirati allo sviluppo della persona umana" (art.2,comma2, D.P.R. 08.03.1999, n.275);

VISTA la direttiva del MPI n. 104 del 30/11/2007 con la quale vengono dettate disposizioni in materia di utilizzo dei telefoni cellulari in ambito scolastico e di diffusione di immagini in violazione del "Codice in materia di protezione di dati personali";

VISTO il DPR 235/2007;

VISTA la C.M. prot.n.3602 del 31.07.2008;

VISTA La legge 30.10.2008, n.169;

VISTA La legge 29.05.2017, n.71;

SENTITO Il parere del Collegio dei Docenti espresso con delibera del 08.02.2019

l'ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

"Francesco Da Collo" di Conegliano

DELIBERA

il presente regolamento, che individua i comportamenti che configurano infrazioni disciplinari, stabilisce le relative sanzioni, indica gli organi competenti all'irrogazione ed il relativo procedimento.
Esso disegna un modello di disciplina ispirato alle finalità educative proprie della scuola, al recupero, al rafforzamento del senso di responsabilità personale, alla legalità.

PRINCIPI E FINALITA'

Il presente regolamento, con riferimento ai diritti e a doveri degli studenti di cui art.2 e 3 del D.P.R., 24 giugno 1998 n.249 e successive modifiche, prevede le infrazioni disciplinari, stabilisce le relative sanzioni, individua gli organi competenti ad irrogarle e declina il relativo procedimento. Esso è funzionale al conseguimento degli obiettivi del PTOF adottato dall' Istituto e rappresenta una misura attuativa delle previsioni della legge 29 maggio 2017, n.71.

Doveri degli studenti

1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.
2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del Dirigente, dei Docenti, del Personale tutto della scuola e dei loro compagni un comportamento corretto, anche sul piano formale, improntato al rispetto della persona. Sono parimenti vietate tutte le condotte non conformi agli obblighi di condotta previsti dal presente regolamento commesse in danno della famiglia, anche di fatto, del dirigente, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei compagni.

3. Nell' esercizio dei loro diritti e nell' adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di responsabilità, legalità e solidarietà nonché al rispetto della dignità delle persone.
4. Gli studenti devono osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti di istituto.
5. Gli studenti devono utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola e di tutti gli appartenenti alla comunità scolastica.
6. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.
7. Durante l'intero orario scolastico, gli studenti non utilizzano, senza preventiva autorizzazione del personale docente o del dirigente, dispositivi di telefonia mobile, informatici o telematici di qualunque natura. I telefoni cellulari verranno depositati dalle ore 08.00 alle ore 13.10 negli appositi contenitori presenti in ogni aula.

   Nessuna registrazione audio, video o fotografica è ammessa durante l'orario scolastico se non preventivamente autorizzata dal personale docente o dal dirigente e con specifico riferimento a particolari eventi significativi per la vita della comunità scolastica. L' autorizzazione è comunque condizionata al rispetto della dignità umana. Il divieto di cui al presente comma si estende a tutto il tempo scuola, ivi compresa la ricreazione, le uscite didattiche, i transiti ad altre aule o alla palestra e i viaggi d' istruzione, fatta salva la preventiva autorizzazione del personale docente o del dirigente.
8. Gli studenti osservano sempre una condotta rispettosa dell'integrità fisica e patrimoniale, nonché dell'integrità psichica e della dignità morale di tutti i soggetti al comma 2 del presente articolo, anche fuori dai locali e delle pertinenze della scuola e nella vita extrascolastica. L' obbligo di osservare una condotta rispettosa dell'integrità psichica e della dignità morale nei confronti dei predetti soggetti è automaticamente riferito a tutte le relazioni intrattenute, in qualsiasi tempo, con strumenti informatici e telematici nella rete o nei social network di qualsiasi natura.

9. Ogni disposizione del regolamento prevista a tutela del dirigente, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei compagni deve essere applicata tenendo conto di quanto previsto dal comma 2 del presente articolo.

Art. 1. La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza culturale e sociale, informata ai valori democratici della Costituzione italiana ed al rispetto tra le persone. I provvedimenti disciplinari hanno sempre finalità educative e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti nei confronti di tutti gli appartenenti alla comunità scolastica.

Art. 2. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari se non in ragione di una condotta intenzionale e colposa.
Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Il presente regolamento determina le modalità attraverso le quali gli studenti sono sentiti in relazione alle esigenze di celerità del procedimento. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.

Art. 3. Le sanzioni disciplinari sono irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa dallo studente incolpato.

Art. 4. Non può essere sanzionata la libera espressione di opinioni correttamente manifestate e non lesive dell'altrui personalità.

Art. 5. Le sanzioni sono temporanee, proporzionate all'infrazione, ispirate al principio di gradualità e, per quanto possibile, al principio di riparazione del danno e al ripristino di rapporti corretti all'interno dell'Istituto. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano. Allo studente è offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica.

Art. 6. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano l'allontanamento dalle lezioni sino a 15 giorni sono adottati dal Consiglio di classe, alla presenza di tutte le componenti; le sanzioni che comportano l'allontanamento oltre i 15 giorni e l'esclusione dalla valutazione e dallo scrutinio finale, sono adottati dal Consiglio d'Istituto.

Art. 7. Le sanzioni per le infrazioni commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla Commissione d'esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

Art. 8. Ove non diversamente disposto da norme di rango superiore e dal presente regolamento, alla contestazione degli addebiti provvede il dirigente scolastico.

Codice disciplinare

Art. 9. Si configurano come **mancanze lievi** le condotte che per modalità della condotta, intensità della colpevolezza o entità delle conseguenze contrastano in modo non grave con i doveri dei declinati nei **Doveri degli studenti** e che richiedono un celere e informale intervento correttivo da parte del docente quali:

a) presentarsi alle lezioni in ritardo o uscire anticipatamente senza adeguato motivo;
b) presentarsi alle lezioni privi del materiale didattico o dei prescritti dispositivi di protezione individuale;
c) disturbare ripetutamente lo svolgimento delle lezioni impedendo ai compagni di seguire con attenzione;
d) disturbare lo svolgimento delle lezioni al cambio dell'ora e negli spostamenti interni. A titolo esemplificativo, rientrano in questa tipologia le seguenti condotte: spinte che non determinano infortuni, urla, schiamazzi, uscite dall'aula;

Art.10. Si configurano come **mancanze gravi**:

a) frequentare irregolarmente le lezioni, se non per motivi di salute o attività sportive agonistiche;
b) non depositare il telefono cellulare o altro dispositivo idoneo a registrare e diffondere suoni e/o immagini durante l'orario scolastico, negli appositi contenitori disposti in ogni aula;
c) rovinare le suppellettili, gli arredi, le attrezzature di laboratorio o il materiale di proprietà della Scuola per dolo, negligenza, o disattenzione;
d) mancare di rispetto con atteggiamenti e/o parole al Capo d'Istituto, ai Docenti, al Personale non docente, ai compagni;
e) imbrattare le pareti dei locali comuni con parole volgari o frasi ingiuriose o in qualsiasi altro modo;

f) fumare nei locali dell'Istituto e nel cortile adiacente (come è noto, L'l'Istituto può per legge comminare sanzione pecuniaria);
g) utilizzo di linguaggio violento, volgare o comunque offensivo nei confronti del Dirigente scolastico, dei Docenti, del personale non docente e dei compagni, in presenza o nell' ambito di relazioni intrattenute attraverso strumenti informatici o telematici, anche fuori dai locali e delle pertinenze della scuola e nel tempo extrascolastico;
h) pubblicazione, in qualsiasi tempo e in qualsiasi luogo, all' interno di social network di qualsiasi natura, blog, forum di discussione, messaggistica immediata ecc., di commenti denigratori, calunniosi, crudeli o offensivi aventi ad oggetto tutte le persone appartenenti alla comunità scolastica, del presente regolamento;

Art.11. Si configurano come **mancanze gravissime**:

a) utilizzo di linguaggio violento, volgare o comunque offensivo nei confronti del Dirigente scolastico, dei Docenti, del personale non docente e dei compagni, in presenza o nell' ambito di relazioni intrattenute attraverso strumenti informatici o telematici, anche fuori dai locali e delle pertinenze della scuola e nel tempo extrascolastico quando il comportamento è diretto a colpire persone diversamente abili o comunque vulnerabili o quando la condotta è volta a perseguire finalità discriminatorie o razziste;
b) pubblicazione, in qualsiasi tempo e in qualsiasi luogo, all' interno di social network di qualsiasi natura, blog, forum di discussione, messaggistica immediata ecc., di commenti denigratori, calunniosi, crudeli o offensivi aventi ad oggetto tutti gli appartenenti alla comunità scolastica, quando il comportamento è diretto a colpire persone diversamente abili o comunque vulnerabili o quando la condotta è volta a perseguire finalità discriminatorie o razziste;
c) l'invio, a tutti gli appartenenti alla comunità scolastica, di messaggi a contenuto sessuale mediante di strumenti informatici o telematici o dispositivi di telefonia mobile in qualsiasi tempo e in qualsiasi luogo;
d) minaccia di violenze fisiche o molestia compiuta in presenza o mediante l'utilizzo di strumenti informatici o telematici nei confronti di tutti gli appartenenti alla comunità scolastica;
e) sottrarre beni o materiali a danno dei compagni, del personale docente e non docente, dell'istituzione scolastica;

f) compiere atti di vandalismo su cose;
g) compiere atti di violenza su persone, in qualsiasi tempo e in qualsiasi luogo, nei confronti di tutti gli appartenenti alla comunità scolastica nonché nei confronti di qualunque terzo durante l'orario scolastico;
h) inosservanza delle disposizioni interne relative alla salvaguardia della propria e dell'altrui sicurezza (Sporgersi dai davanzali, arrampicarsi sui cornicioni, manomettere gli estintori, etc.)
i) compiere atti che violano la dignità ed il rispetto della persona;
j) compiere atti che mettono in pericolo l'incolumità delle persone;
k) fare uso e/o spacciare sostanze stupefacenti all'interno dell'Istituto o negli spazi adiacenti;
l) raccogliere e diffondere testi, immagini, filmati, registrazioni vocali, ... senza rispettare i diritti e le libertà fondamentali delle persone fatte oggetto di ripresa/registrazione in danno di tutti gli appartenenti alla comunità scolastica;
m) aggressioni, molestie, ricatti, ingiurie, diffamazioni, furti d'identità, alterazione, acquisizione illecita, trattamento illecito di dati personali realizzati in via telematica in danno di tutti gli appartenenti alla comunità scolastica.

VIOLAZIONI E SANZIONI

Art.12. Le mancanze di cui alle lettere a), b), c), d) dell'Art. 9 sono sanzionate, nell'immediatezza del fatto, dal docente che le rileva o dal Preside con il rimprovero/ammonizione orale e/o scritto e/o con l'allontanamento dalla lezione.

Il provvedimento viene riportato sul Registro di Classe (elettronico) e sul libretto personale dello studente e ne viene data comunicazione alle famiglie. Dopo la terza ammonizione, lo studente che continua a tenere un comportamento scorretto, può essere punito con i provvedimenti di cui agli articoli successivi.

Art.13. Le mancanze gravi di cui alle lettere a), b), d), f) dell'Art. 10 vengono sanzionate con l'ammonizione scritta da parte del Preside e/o con la sospensione dalle lezioni.

Le mancanze gravi di cui alle lettere c), e), g), h), i) dell'Art. 10 vengono sanzionate con la sospensione dalle lezioni fino a un massimo di 15 giorni, tenuto conto di quanto previsto dagli Art.5, 6 del presente regolamento.

Art.14. Le mancanze gravissime di cui all'Art. 11 sono sanzionate con la sospensione da un minimo di giorni 15 fino al termine delle lezioni tenuto conto di quanto previsto dagli Art.5, 6 del presente regolamento. Nei casi di maggiore gravità, in relazione all' intensità della colpevolezza, della durata della condotta e delle sue conseguenze dannose o della rilevanza penale della condotta medesima e, in ogni caso, quando ricorrono le condizioni di cui all' Art. 12, 13, 14 e commi 9 e 9 bis del D.P.R. n. 249 del 1998, è disposta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione all' Esame di Stato. I provvedimenti sanzionatori sono assunti, a maggioranza, dal Consiglio d' Istituto. L'adunanza è valida con la presenza di metà più uno degli aventi diritto. Non è consentita l'astensione. Il membro dell'Organo collegiale legato da vincoli di parentela con l'allievo, oggetto del procedimento non partecipa alla seduta. Parimenti non partecipa alla deliberazione il docente che sia stato vittima della condotta dell'incolpato e per la quale si procede disciplinarmente. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Art.15. I danni arrecati al patrimonio vanno sempre risarciti da parte dello studente che li ha procurati.

Art.16. In caso di infrazioni disciplinari gravi, o gravissime, o reiterate, può essere disposto l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica, l'esclusione dallo scrutinio finale, la non ammissione all'esame di stato.

Art.17. In caso di recidiva, di atti di violenza grave che violano la dignità ed il rispetto della persona o comunque connotati da particolare gravità tale da ingenerare elevato allarme sociale, ove non sia possibile esperire interventi finalizzati al reinserimento responsabile e tempestivo nella comunità nell'anno scolastico, la sanzione è costituita dall'allontanamento fino al termine dell'anno scolastico, dall'allontanamento con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di stato.

Art.18. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsiglino il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.

Art.19. Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni la scuola mantiene con lo studente e con i suoi genitori un rapporto finalizzato alla preparazione al rientro nella comunità scolastica

Art.20. Nei periodi di allontanamento superiori a quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario anche con i servizi sociali e con l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero finalizzato alla responsabilizzazione e al reintegro nella comunità scolastica

Art.21. Le sanzioni ed i provvedimenti che comportano l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica sono adottati dal CONSIGLIO DI CLASSE, allargato ai rappresentanti dei genitori e degli studenti.

Art.22. Le sanzioni che comportano l'allontanamento superiore a quindici giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studio sono adottate dal CONSIGLIO DI ISTITUTO.

PROCEDIMENTO DI IRROGAZIONE DELLE SANZIONI

Art.23. Il procedimento sanzionatorio prende avvio con la segnalazione del docente sul Registro di classe (elettronico) che provvede ad annotare il nominativo dello studente ed a descrivere sinteticamente e puntualmente la mancanza commessa.

Art.24. Il docente invia tempestivamente lo studente dal Dirigente Scolastico.

Art.25. In caso di <u>mancanze lievi</u>, previste dall' Art.9, l'efficacia educativa dell'intervento correttivo del docente e la necessità di contenere al massimo il turbamento dell'attività didattica impongono immediatezza e tempestività della reazione tali da integrare le ragioni di impedimento della formale contestazione degli addebiti con comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell' art.7, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n°241 e successive modifiche. Le sanzioni secondo quanto previsto dall' art.4, comma 1, del presente regolamento.

Art.26. In caso di <u>mancanze gravi</u> di cui all' Art.10 lettere a), b), d), f), punibili con ammonimento scritto del dirigente, l'efficacia educativa dell' intervento correttivo della scuola e l' esigenza di ripristinare immediatamente l' ordinato svolgimento dell'attività didattica impongono immediatezza e tempestività della reazione tali da integrare le ragioni di impedimento della formale

contestazione degli addebiti con comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell' art. 7, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n°241 e successive modifiche. Le sanzioni sono pertanto irrogate dal dirigente scolastico con ammonizione scritta, sinteticamente motivata, comunicata alla famiglia che la controfirma per presa visione, previa audizione delle giustificazioni dello studente.

Art.27. Per tutte le altre infrazioni diverse da quelle indicate negli Art.25 e 26, il dirigente scolastico provvede alla contestazione scritta degli addebiti mediante comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art.7 della legge 7 agosto 1990, n°241 e convoca lo studente per il contradditorio in sua difesa entro cinque giorni dalla contestazione. Il Dirigente scolastico provvede, direttamente o mediante delegato, agli atti istruttori ritenuti opportuni.

Art.28. La comunicazione di avvio del procedimento contenente la contestazione degli addebiti deve essere comunicata allo studente personalmente e/o ai suoi genitori. La comunicazione è effettuata mediante raccomandata a mano, posta elettronica, fax, fonogramma. L'atto deve recare la chiara descrizione delle condotte poste in essere dallo studente.

Art.29. Qualora nell' evento rilevante disciplinarmente siano coinvolti altri studenti offesi dalla condotta dell'incolpato, costoro e i loro genitori sono avvisati dell'apertura del procedimento in qualità di controinteressati con le stesse modalità indicate nell' Art. 28.

Art.30. Lo studente incolpato ha diritto di farsi assistere da un genitore o, se maggiorenne, da un rappresentante degli studenti eletto negli organi collegiali o nella consulta.

Art. 31. L' audizione si svolge alla presenza del dirigente scolastico e dal coordinatore di classe. Lo studente espone le proprie giustificazioni e può avvalersi di prove documentali o testimonianze. Le prove a discarico sono assunte direttamente nel corso dell'audizione a discrezione del dirigente scolastico. Qualora ne facciano richiesta, gli alunni controinteressati possono presenziare all' audizione accompagnati da un genitore. Dell' audizione viene redatto apposito verbale a cura di un funzionario delegato dal dirigente scolastico.

Art.32. A seguito dell'audizione il dirigente scolastico, qualora non ravvisi elementi certi di rilevanza disciplinare, dispone l'archiviazione del procedimento con atto scritto comunicato all' incolpato e agli eventuali controinteressati. In tutti gli altri casi, il dirigente rimette gli atti, secondo la rispettiva competenza, al

Consiglio di Classe o al Consiglio d' Istituto ai fini della deliberazione del provvedimento finale.

Art.33. Il procedimento disciplinare deve concludersi entro il termine di giorni trenta. Tutti i termini previsti dal presente regolamento sono ordinatori e la loro violazione non determina decadenza dall' esercizio del potere disciplinare né l'invalidità del provvedimento finale a condizione che non risulti irrimediabilmente compromesso il diritto di difesa dello studente.

ASSUNZIONE DEL PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE A CURA DELL' ORGANO COLLEGIALE

Art.34. L' Organo Collegiale è convocato dal dirigente scolastico entro sei giorni dall' audizione dell0 studente.

Art.35. Delle operazioni compiute dall' Organo Collegiale è redatto sintetico verbale. Si applicano le disposizioni in materia di astensione obbligatoria previste dall' Art.14 del presente regolamento.

Art.36. Il provvedimento che delibera la sanzione, immediatamente esecutivo, è redatto per iscritto e deve essere motivato. Nelle ipotesi di sospensione fino al termine delle lezioni e di esclusione dallo scrutinio o dall' esame finale, la motivazione deve esplicitare le ragioni per le quali non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico. Il provvedimento deve recare l'indicazione della sanzione irrogata, la sua durata, la sua decorrenza, nonché l'organo e i termini per proporre impugnazione.

Art.37. L' irrogazione della sanzione disciplinare non esclude l'obbligo di risarcire i danni arrecati alle vittime della condotta ai sensi delle leggi vigenti.

Art.38. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente facciano ritenere inopportuno il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito iscriversi, anche in corso d' anno, ad altra scuola.

Art.39. Nei periodi di allontanamento non superiori a 15 giorni la scuola mantiene con lo studente e con i suoi genitori un rapporto finalizzato alla preparazione al rientro nella comunità scolastica.

Art.40. Nei periodi di allontanamento superiori a 15 giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario anche con i servizi sociali e con l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero finalizzato alla responsabilizzazione e al reintegro nella comunità scolastica.

Art.41. In caso di trasferimento ad altro istituto anche in corso d' anno, prima che la sanzione sia stata eseguita, della stessa viene data comunicazione alla diversa istituzione scolastica dove l'alunno si è iscritto perché possa disporre in ordine alla sua esecuzione. Parimenti, in caso di iscrizione in corso d' anno di un allievo proveniente da altro istituto, il dirigente scolastico darà esecuzione alla sanzione pendente e non ancora scontata nei termini stabiliti dall' istituto di provenienza.

CASI DI NECESSITÀ E URGENZA

Art.42. Il dirigente scolastico può motivatamente adottare, in caso di necessità e urgenza, un provvedimento cautelare di allontanamento dello studente dalla comunità scolastica, qualora questi si sia reso responsabile di mancanze gravi o gravissime, al fine di:

- prevenire il pericolo di reiterazione di mancanze disciplinari di particolare gravità;
- evitare la presenza a scuola dello studente responsabile di mancanza possa costituire un potenziale pericolo per docenti, alunni, personale ATA;
- garantire l'ordinato svolgimento dell'attività didattica stravolta dalla/e mancanza/e dell'allievo incolpato.

La misura cautelare può avere la durata massima di giorni 6, entro i quali dovrà essere convocato l'organo collegiale competente per irrogare, eventualmente, la sanzione disciplinare: nella determinazione della stessa si terrà conto della misura cautelare disposta dal DS.

IMPUGNAZIONI E ORGANO DI GARANZIA INTERNO ALL'ISTITUTO

Avverso i provvedimenti assunti dai docenti è ammesso reclamo al dirigente scolastico. Il dirigente scolastico, verificati i fatti e sentiti i docenti coinvolti, decide sul reclamo con provvedimento succintamente motivato.

Avverso i provvedimenti assunti dal dirigente scolastico, è ammesso reclamo all'Organo di Garanzia interno alla scuola.
Verso i provvedimenti assunti dal Consiglio di Classe o dal Consiglio di Istituto, è ammesso ricorso entro 15 giorni decorrenti dalla comunicazione, all' Organo di Garanzia interno alla scuola.
L' Organo di Garanzia si pronuncia entro 10 giorni dal ricevimento del ricorso.

Art.44. L'allievo, colpito da sanzione disciplinare, può ricorrere all'Organo di Garanzia Interno entro 15 giorni dalla comunicazione dell'irrogazione.

Art.45. L'Organo di Garanzia interno è composto da:

- Dirigente scolastico o suo delegato, che lo presiede
- un docente designato dal Collegio dei Docenti, che designa anche un membro supplente
- un genitore, eletto nei Consigli di classe e designato dall' Assemblea dei genitori Rappresentanti, la quale designa anche un membro supplente
- uno studente eletto nei Consigli di classe o nella Consulta e designato dall'Assemblea degli studenti rappresentanti, la quale designa anche un membro supplente

Le competenze dell'Organo di Garanzia sono quelle stabilite dall'Art.5, comma 2 e comma 3, del D.P.R. n°249 del 24.06.1998, modificato dall' Art. 2 del D.P.R. 21.11.2007, n° 235.

Art.46. Il presidente dell'Organo di Garanzia Interno, ricevuto il ricorso, convoca entro il termine di dieci giorni detto organo; alla riunione possono essere invitati per esporre le proprie ragioni lo studente al quale è stata inflitta la sanzione ed il docente che ha accertato l'infrazione.
Lo studente può presentare memorie e scritti in propria difesa.

Art.47. L'Organo di Garanzia decide a maggioranza dei componenti presenti alla riunione motivando il provvedimento assunto e dando comunicazione dello stesso entro i dieci giorni successivi alla seduta.

Art.48. L'Organo di Garanzia Interno rimane in carica per due anni scolastici; i componenti che perdono il requisito dell'eleggibilità sono surrogati con i membri supplenti.

Art.49. L'Organo di Garanzia Interno decide su richiesta degli studenti, o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.

Art.50. Le adunanze dell'Organo di Garanzia sono valide con la presenza della totalità dei suoi componenti; in caso di assenza giustificata o impedimento di un membro effettivo, o qualora uno dei membri effettivi sia parte interessata nella controversia, subentra il membro supplente della medesima componente. Le deliberazioni sono assunte con la maggioranza più uno dei voti favorevoli; non è consentita l'astensione. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

ORGANO DI GARANZIA REGIONALE.

Art.51. Lo studente, o chiunque abbia interesse, che ravvisi nel presente regolamento una violazione al "Regolamento recante modifiche ed integrazioni al DPR 249/1998 concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria" può ricorrere all'Organo di Garanzia istituito presso l'Ufficio scolastico regionale.

DISPOSIZIONI FINALI

Art.52. Del presente regolamento, *affisso all'Albo della scuola,* è fornita copia a tutti gli studenti e alle famiglie.

ADDENDUM DEL REGOLAMENTO d'ISTITUTO

PREVENZIONE E CONTRASTO DEL BULLISMO E CYBERBULLISMO

(Questo regolamento, predisposto dall'USR Veneto, è da intendersi come parte integrante del Regolamento di Istituto e del Regolamento Disciplinare di Istituto)

PREMESSA

La scuola, luogo principale di formazione, inclusione ed accoglienza, si impegna sul fronte della prevenzione del bullismo e del cyber-bullismo, e, più in generale di ogni forma di violenza e intende attivare strategie di intervento utili ad arginare comportamenti a rischio determinati, in molti casi, da condizioni di disagio sociale non ascrivibili solo al contesto educativo scolastico.

Il significato di bullismo e cyber-bullismo

La rapida diffusione delle tecnologie ha determinato un aumento del fenomeno del cyber-bullismo, che viene esercitato attraverso un uso improprio dei social network, con la diffusione di foto, immagini denigratorie, tendenti a mettere a disagio, in imbarazzo o ad escludere. Si tratta di forme di aggressioni e molestie, spesso accompagnate dall' anonimato e dal fatto che la distanza del persecutore rispetto alla vittima rende più difficile la percezione della sua sofferenza.

Il nostro istituto intende attivare sinergie con le famiglie e con le istituzioni, con l'obiettivo di accrescere il senso della legalità, il benessere e educare gli studenti ad un uso consapevole del web. La scuola, nell'ambito dell'educazione alla legalità e all'uso consapevole di internet, si impegna a prevenire, individuare e combattere il bullismo e il cyber bullismo in tutte le loro forme.

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

"Francesco Da Collo" di Conegliano

VISTA la Direttiva MIUR n.16 del 5 febbraio 2007 recante "linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo";

VISTA la direttiva MPI n.30 del 15 marzo 2007 recante "linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo d i" telefoni cellulari" e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti";

VISTA la direttiva MPI n.104 del 30 novembre 2007 recante" linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con particolare riferimento all'utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali;

VISTA la direttiva MIUR n. 1455/06;

VISTO il D.P.R. 249/98 e 235/2007 recante "Statuto delle studentesse e degli studenti";

VISTE le linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyber bullismo, MIUR aprile 2015;

VISTA la Dichiarazione dei diritti in internet del 14 luglio 2015;

VISTA la Legge 29 maggio 2017 n. 71;

VISTI gli artt.3-33-34 Cost. italiana;

VISTI gli artt.581-582-594-595-610-612-635 del Codice penale;

VISTI gli artt.2043-2047-2048 Codice civile

aderisce alla **Rete Interistituzionale per la promozione del Benessere in ambito scolastico della città di Conegliano,** partecipando ad una progettualità condivisa e coordinata tra ordini di scuole cittadine, in sinergia con il territorio, pertanto

integra il Regolamento d'Istituto con i seguenti articoli

Art.53. Tutti gli alunni hanno il diritto ad un sicuro ambiente di apprendimento e tutti devono imparare ad accettare e rispettare differenze di cultura e di personalità.

Art.54. Il bullismo è un abuso di potere che si concretizza in tutte quelle azioni di sistematica prevaricazione e sopruso, messe in atto da parte di un adolescente, definito "bullo" (o da parte di un gruppo) nei confronti di un altro adolescente, percepito come più debole, definito "vittima" e può assumere forme differenti (fisico, verbale, relazionale). Qualsiasi atto di bullismo si ritiene deprecabile e inaccettabile e viene sanzionato severamente.

Art.55. Il cyber-bullismo è il termine che indica un tipo di attacco continuo,

ripetuto, offensivo e sistematico, attuato mediante gli strumenti della rete. Il cyber-bullismo è un fenomeno molto grave perché in pochissimo tempo le vittime possono vedere la propria reputazione danneggiata in una comunità molto ampia, anche perché i contenuti, una volta pubblicati, possono apparire a più riprese in luoghi diversi. Qualsiasi atto di cyber-bullismo si ritiene deprecabile e inaccettabile e viene sanzionato severamente.

Art.56. Gli alunni devono imparare le regole basilari, per rispettare gli altri, quando sono connessi alla rete, facendo attenzione alle comunicazioni (email, sms, mms che inviano).
Gli studenti si impegnano a contrastare l' hatespeech sul web, condividendo il "Manifesto Parole O _stili" (paroleostili.com) e adottando i comportamenti previsti nei dieci punti del Manifesto della comunicazione non ostile; In linea con l' art. 13 comma 2 della dichiarazione dei diritti in internet e con la campagna di sensibilizzazione "No hatespeech movement" del Consiglio d' Europa, gli studenti si impegnano a combattere il razzismo e la discriminazione nelle loro espressioni on line e ad adottare comportamenti che contrastino messaggi discriminatori e ogni forma di violenza e odio.

Le condotte di cyber-bullismo, anche se poste in essere in altro luogo, in altro tempo rispetto all'edificio e all'orario scolastico (es. messaggi offensivi che partono di notte, dal pc di casa....), se conosciute dagli operatori scolastici (docente, dirigente) rientrano nelle azioni perseguibili a scuola, vista la funzione educativa di quest'ultima e visto il patto educativo di corresponsabilità con la famiglia.

Gli studenti devono essere coscienti del disvalore della condotta del bullo/cyberbullo. Lo stesso disvalore viene attribuito a chi omertosamente mostra indifferenza o a chi, all'interno del gruppo rafforza la condotta aggressiva.

Non è consentito durante le lezioni o le attività didattiche in genere usare cellulari, giochi elettronici e riproduttori di musica, se non per finalità didattiche, previo consenso del docente; non è consentito, durante le attività didattiche o comunque all'interno della scuola, acquisire mediante telefonini cellulari o altri dispositivi elettronici, immagini, filmati o registrazioni vocali, se non per finalità didattiche, previo consenso del docente. La divulgazione del materiale acquisito all'interno dell'istituto è utilizzabile solo per fini esclusivamente personali di studio o documentazione, e comunque nel rispetto del diritto alla riservatezza di tutti.

I rappresentanti degli organi collegiali degli studenti, eletti negli organi collegiali d'istituto o nella consulta provinciale, **promuovono iniziative** che

favoriscono la collaborazione e la sana competizione (progetti di solidarietà e creatività). Gli alunni possono essere coinvolti nella progettazione e realizzazione delle iniziative scolastiche, al fine di favorire un miglioramento del clima relazionale, in particolare, dopo opportuna formazione, possono operare come tutor per altri studenti.

RESPONSABILITÀ DELLE VARIE FIGURE SCOLASTICHE

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- individua attraverso il Collegio dei Docenti un referente del bullismo e cyber-bullismo;
- coinvolge, nella prevenzione e contrasto del fenomeno, tutte le componenti della comunità scolastica partendo dall'utilizzo sicuro di Internet a scuola;
- prevede all'interno del PTOF corsi di aggiornamento e formazione in materia di prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyber-bullismo, rivolti al personale docente e ATA;
- promuove azioni di sensibilizzazione dei fenomeni del bullismo e cyber-bullismo nel territorio in rete con enti, associazioni, istituzioni locali ed altre scuole, coinvolgendo alunni, docenti, genitori ed esperti;
- favorisce la discussione all'interno della scuola, attraverso i vari organi collegiali, creando i presupposti di regole condivise di comportamento per il contrasto e prevenzione dei fenomeni del bullismo e cyber-bullismo;
- predispone, insieme al Docente referente e al team antibullismo dell'Istituto, un regolamento che dia le direttive agli studenti sul corretto uso di dispositivi elettronici, siti internet e social network, sia in ambito scolastico, previo assenso del docente, per scopi interamente didattici, che in ambito privato;
- redige un protocollo di azione dove sono delineate le misure a sostegno degli attori coinvolti e le modalità di gestione in casi conclamati e le eventuali sanzioni previste dal Collegio docente;
- prevede azioni culturali ed educative rivolte agli studenti, per acquisire le competenze necessarie all'esercizio di una cittadinanza digitale consapevole.

IL REFERENTE DEL BULLISMO E CYBERBULLISMO

- favorisce, indirizza e promuove la conoscenza e la consapevolezza del bullismo e del cyberbullismo, avvalendosi del team antibullismo attraverso progetti d'istituto che coinvolgano genitori, studenti e tutto il personale;
- coordina le attività di prevenzione ed informazione sulle sanzioni previste e sulle responsabilità di natura civile e penale, anche con eventuale affiancamento di

genitori e studenti;

- si rivolge, dopo autorizzazione da parte del DS, a partner esterni alla scuola, quali servizi sociali e sanitari, aziende del privato sociale, forze di polizia, per realizzare un progetto di prevenzione;
- coordina il Team dell'emergenza ed individua i suoi componenti.

IL TEAM ANTIBULLISMO – emergenza - è un gruppo ristretto di docenti, formati, per:

- Promuovere e coordinare le azioni di prevenzione e contrasto al bullismo e cyberbullismo anche secondo il piano delle attività e degli interventi concordato in sede di Osservatorio regionale e in coerenza con il PTOF dell'Istituto;
- raccogliere le segnalazioni sulla base del modello predisposto
- intraprendere concrete e mirate azioni in costante sinergia con il dirigente scolastico;
- coordinare le linee di azione in relazione ai casi che si verificano e monitorare le decisioni intraprese in sede disciplinare dai consigli di classe.

Il team è composto da:

1) referente per il bullismo (previsto dalla L. 71/2017)
2) referente per il benessere o salute o inclusione
3) un collaboratore scolastico
4) eventuali figure professionali diverse che lavorano nella scuola (psicologo, psicopedagogista)

IL COLLEGIO DOCENTI

- promuove scelte didattiche ed educative, se possibile anche in collaborazione con altre scuole in rete, per la prevenzione del fenomeno.

IL CONSIGLIO DI CLASSE

- aderisce alle attività didattiche e/o integrative proposte e finalizzate al coinvolgimento attivo e collaborativo degli studenti e all'approfondimento di tematiche che favoriscano la riflessione e la presa di coscienza della necessità dei valori di convivenza civile;
- favorisce un clima collaborativo all'interno della classe e nelle relazioni con le famiglie propone progetti di educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva.

IL DOCENTE

- intraprende azioni congruenti con l'utenza del proprio ordine di scuola, tenuto conto che l'istruzione ha un ruolo fondamentale sia nell'acquisizione e rispetto delle norme relative alla convivenza civile, sia nella trasmissione dei valori legati ad un uso responsabile di internet;

- valorizza nell'attività didattica modalità di lavoro di tipo cooperativo e spazi di riflessione adeguati al livello di età degli alunni.

I GENITORI

- partecipano attivamente alle azioni di formazione/informazione, istituite dalle scuole, sui comportamenti sintomatici del bullismo e del cyberbullismo;
- sono attenti ai comportamenti dei propri figli;
- vigilano sull'uso delle tecnologie da parte dei ragazzi, con particolare attenzione ai tempi, alle modalità, agli atteggiamenti conseguenti (i genitori dovrebbero allertarsi se uno studente, dopo l'uso di internet o del proprio telefonino, mostra stati depressivi, ansiosi o paura);
- conoscono le azioni messe in campo dalla scuola e collaborano secondo le modalità previste dal Patto di corresponsabilità;
- conoscono il codice di comportamento dello studente;
- conoscono le sanzioni previste da regolamento d'istituto nei casi di bullismo, cyberbullismo e navigazione on-line a rischio.

GLI ALUNNI

- sono coinvolti nella progettazione e nella realizzazione delle iniziative scolastiche, al fine di favorire un miglioramento del clima relazionale; in particolare, dopo opportuna formazione, possono operare come tutor per altri studenti in modalità peer;
- imparano le regole basilari, per rispettare gli altri, quando sono connessi alla rete, facendo attenzione alle varie forme di comunicazione utilizzate;
- non possono, durante le attività didattiche o comunque all'interno della scuola, acquisire – mediante telefonini, cellulari o altri dispositivi elettronici - immagini, filmati o registrazioni vocali, se non per finalità didattiche, previo consenso del docente. La divulgazione del materiale acquisito all'interno dell'istituto è utilizzabile solo per fini esclusivamente personali di studio o documentazione, e comunque nel rispetto del diritto alla riservatezza di tutti;
- durante le lezioni o le attività didattiche in genere non possono usare cellulari, giochi elettronici e riproduttori di musica, se non per finalità didattiche, previo consenso del docente.

TIPOLOGIE DI CYBERBULLISMO

Sono da considerarsi tipologie persecutorie qualificate come **BULLISMO**:

- **la violenza fisica, psicologica o l'intimidazione del gruppo, specie se reiterata; l'intenzione di nuocere; l'isolamento della vittima.**

Rientrano nel **CYBERBULLISMO**:

- **Flaming**: Litigi online nei quali si fa uso di un linguaggio violento e volgare.

- **Harassment**: molestie attuate attraverso l'invio ripetuto di linguaggi offensivi.
- **Cyberstalking**: invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la vittima arriva a temere per la propria incolumità.
- **Denigrazione**: pubblicazione all'interno di comunità virtuali, quali newsgroup, blog, forum di discussione, messaggistica immediata, siti internet di pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi e denigratori.
- **Outing estorto**: registrazione delle confidenze – raccolte all'interno di un ambiente privato – creando un clima di fiducia e poi inserite integralmente in un blog pubblico.
- **Impersonificazione**: insinuazione all'interno dell'account di un'altra persona con l'obiettivo di inviare dal medesimo messaggi ingiuriosi che screditino la vittima.
- **Esclusione**: estromissione intenzionale dall'attività online.
- Sexting: invio di messaggi via smartphone ed Internet, corredati da immagini a sfondo sessuale.

SANZIONI DISCIPLINARI

L'Istituto considera come **infrazione grave** i comportamenti accertati, che si configurano come forme di bullismo e cyberbullismo, **e li sanziona sulla base di quanto previsto nel regolamento d'Istituto**. Gli episodi di bullismo e cyberbullismo saranno sanzionati, privilegiando sanzioni disciplinari di tipo riparativo convertibili, se i genitori si rendono disponibili a seguire i propri figli, in attività a favore della comunità scolastica.

Approvato dal Consiglio d'Istituto nella seduta del …….. .